

In vigore le nuove regole antiriciclaggio su assegni e vaglia bancari e postali

 a cura di Luigi Ferrajoli

Con provvedimento 28 aprile 2008, l'Agenzia delle entrate è intervenuta a dettare specifiche disposizioni attuative dell'articolo 49, comma 11, del Dlgs 21 novembre 2007 n. 231 relativamente alle modalità di trasmissione dei dati identificativi, ivi compreso il codice fiscale dei soggetti che hanno ricevuto moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero richiesto o presentato all'incasso assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera.

PRESUPPOSTI OGGETTIVI

Criteri. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Dlgs 21 novembre 2007 n. 231 in attuazione delle direttive nn. 2005/60/Ce e 2006/70/Ce, devono oramai ritenersi pienamente operative le nuove regole antiriciclaggio in materia di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiali. Con decorrenza dal 30 aprile 2008, i moduli di assegni bancari e postali sono difatti rilasciati dalle banche e da Poste Italiane Spa muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque ancora richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, così come meglio specificato dal comma 4 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007.

In ogni caso, secondo quanto prescritto dal comma 5 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007, gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro dovranno tuttavia recare l'indicazione del nome o

della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

In termini analoghi, i commi 7 e 8 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007 prevedono che gli assegni circolari, vaglia postali e cambiali debbano essere emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

AGENZIA DELLE ENTRATE
E GUARDIA DI FINANZA
SONO AUTORIZZATE
A RICHIEDERE ALLE BANCHE
E ALLE POSTE ITALIANE SPA
DATI, NOTIZIE
E DOCUMENTI
SU QUALSIASI RAPPORTO
INTRATTENUTO
E OPERAZIONE EFFETTUATA

Ciò nonostante il cliente potrà richiedere, anche in questo caso per iscritto, il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiali senza la clausola di non trasferibilità, purché di importo inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Sul punto, si inserisce il disposto del comma 11 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007 che conferisce ai soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 29 settembre 1973 n. 605, il potere di chiedere alle banche o a Poste Italiane Spa i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilascia-

ti moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.

Il comma 11 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007 conclude, tuttavia, stabilendo che le modalità tecniche di trasmissione dei dati identificativi dei clienti debbano essere individuate attraverso la predisposizione di specifiche disposizioni da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate che ha assolto il relativo compito attraverso l'emanazione del provvedimento 28 aprile 2008.

ASPETTI SOGGETTIVI

Obblighi di comunicazione.

Le disposizioni contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 aprile 2008 si propongono difatti di dare attuazione al disposto del comma 11 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007. Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 aprile 2008, le banche e Poste Italiane Spa devono pertanto comunicare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati per l'incasso.

Le autorità legittimate a richiedere l'acquisizione dei dati sono gli uffici dell'Agenzia delle entrate e i comandi della Guardia di

finanza in quanto soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni previste dal comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 605/1973.

Il comma 11 dell'articolo 49 del Dlgs 231/2007 ricollega difatti la disciplina dettata dal Legislatore in materia di antiriciclaggio a quanto prescritto dal Dpr 29 settembre 1973 n. 605 recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

In particolare, il comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 605/1973 dispone che le banche, Poste Italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli Oicv, le Sgr, nonché ogni altro operatore finanziario, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria a esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore alla soglia dei 1.500 euro.

Il comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 605/1973 prescrive inoltre che l'esistenza e la natura dei rapporti o di qualsiasi operazione compiuta anche al di fuori di un rapporto continuativo debbano essere comunque comunicate all'anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, ivi compreso il codice fiscale.

Per l'effetto, secondo quanto prescritto dall'articolo 3 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 aprile 2008, le banche e Poste Italiane Spa dovranno comunicare i dati identificativi

► NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

- Direttiva n. 2005/60/Ce
- Direttiva n. 2006/70/Ce
- Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231

DISCIPLINA TRIBUTARIA

- Articolo 7, comma 6, del Dpr 29 settembre 1973 n. 605
- Articolo 32, comma 3, del Dpr 29 settembre 1973 n. 600
- Articolo 51, comma 4, del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633

AGENZIA DELLE ENTRATE

- Provvedimento 22 dicembre 2005
- Provvedimento 12 novembre 2007
- Provvedimento 28 aprile 2008

del cliente agli uffici dell'Agenzia delle entrate e ai Comandi della Guardia di finanza in quanto soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni ex articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ITER PROCEDURALE

Modalità. L'articolo 4 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 aprile 2008 prevede poi che la trasmissione dei dati agli uffici dell'Agenzia delle entrate e ai comandi della Guardia di finanza debba avvenire secondo quanto previsto nel provvedimento 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, recante disposizioni attuative dell'articolo 32, comma 3, del Dpr 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 51, comma 4, del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza sono difatti autorizzate a richiedere alle banche e alla società Poste Italiane Spa, dati, notizie e documenti

relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, a favore dei loro clienti.

In particolare, la richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà successivamente immediata notizia al soggetto interessato, mentre la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente. Con riferimento alle regole tecniche di trasmissione concretamente applicabili, il comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 aprile 2008 prevede che le richieste e le risposte dei dati identificativi dei clienti che abbiano richiesto moduli di assegni o vaglia in forma libera debbano essere formate sulla base dello schema XLM allegato al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 12 novembre 2007. Le richieste e le risposte debbono inoltre essere rispettivamente sottoscritte digitalmente dal

▶ QUADRO DEI RAPPORTI

- Emissione di assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali
- Addebito per estinzione assegno (ad esempio, incasso proprio assegno) e assegni vidimati bancoposta
- Incasso assegno circolare - cambio assegno di terzi
- Emissione di assegni turistici
- Assegni bancari insoluti o protestati
- Ricavo assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
- Restituzione di assegni o vaglia irregolari
- Costo libretto assegni
- Assegno copertura garantita
- Ricevimento/consegna assegni bancari e circolari

responsabile della struttura accentrata ovvero dal responsabile della sede o ufficio destinatari delle richieste^[1].

Le richieste e le risposte dei dati identificativi dei clienti devono poi essere oggetto di trasmissione solamente attraverso l'utilizzazione di un apposito sistema di posta elettronica certificata^[2], così come meglio precisato nel provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005. È altresì opportuno evidenziare che l'Agenzia delle entrate si riserva di indicare le modalità di trasmissione dei dati identificativi dei clienti per gli altri soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni ex comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 605/1973, con un proprio successivo provvedimento al momento in attesa di adozione.

TRATTAMENTO
E SICUREZZA

Clienti di banche e Poste Italiane Spa. Gli articoli 6 e 7 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 28 aprile 2008 si preoccupano infine di garantire il giusto trattamento e la sicurezza dei dati identificativi dei clienti che hanno richiesto o ricevuto moduli di assegni in forma libera. In particolare, i dati e le notizie inerenti i dati identificativi dei clienti di banche e Poste Italiane Spa debbono essere trasmessi in conformità ai principi generali che regolano la normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali secondo la procedura prevista nel provvedimento. L'utilizzazione dei dati deve inoltre essere ri-

spondente all'obbligo di assicurare i diritti e le libertà fondamentali della persona anche sotto il profilo della loro conservazione. Non solo, la sicurezza della trasmissione dei dati che avviene attraverso l'ausilio del sistema di posta elettronica certificata, deve essere assicurata mediante l'adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi e della crittografia degli archivi. In questo senso, il provvedimento dell'Agenzia delle entrate rassicura i contribuenti, garantendo che la sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è protetta da misure che prevedono l'utilizzazione di un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie degli stessi. ■

[1] Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005, le risposte possono tranquillamente contenere documenti allegati in formato digitale. Gli allegati, tuttavia, devono possedere la caratteristica di un documento statico non modificabile - privo di elementi attivi (macro o campi variabili), in conformità dei formati .pdf, .jpg, .gif, e .tiff. È altresì consentita l'utilizzazione del formato compresso .zip, purché contenga file con caratteristiche di staticità e immutabilità.

[2] In forza del disposto dell'articolo 6 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005, gli uffici preposti al controllo e gli operatori finanziari ex articolo 32, comma 1, n. 7), del Dpr 600/1973 ed ex articolo 51, comma 2, n. 7), del Dpr 633/1972 hanno il dovere di munirsi di una casella di posta elettronica certificata secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Dpr 68/2005. Entro il 28 febbraio 2006, gli operatori finanziari debbono già aver provveduto a comunicare all'Agenzia delle entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata attraverso l'ausilio del servizio Entratel o internet conformemente a quanto prescritto dal Dpr 322/1998. Sul punto, l'articolo 7 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005 ha altresì previsto che venga formato un registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, precisando che alla stessa sono associate le informazioni inerenti: il codice fiscale, la denominazione e la sede legale dell'operatore finanziario, il tipo e categoria di operatore finanziario, il codice fiscale e i dati anagrafici del responsabile degli operatori finanziari, la data di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, nonché il certificato qualitativo relativo alla firma digitale con relativo periodo di validità del responsabile dell'operatore finanziario.